



COMUNE DI ROVATO
Provincia di Brescia

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI ROVATO PER IL
PERIODO 01/09/2020 – 31/12/2024. CIG 83220916BE**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....	4
2.1	Documenti di gara	4
2.2	Uso della piattaforma di E-procurement Sintel.....	4
2.3	Richieste di informazioni e chiarimenti	4
2.4	Comunicazioni.....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3.1	Valore dell'appalto.....	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni e rinnovi	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	Requisiti di idoneità	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	9
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	10
8.	AVVALIMENTO	10
9.	SUBAPPALTO.	11
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	12
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	13
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	14
14.1	Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa	14
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	18
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	18
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	19
17.2	Modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica	20
17.3	Modalità di valutazione dell'offerta economica	20
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	21
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	21
20.	APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	22
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.	23
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	23
23.	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	24
24.	ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.....	25
25.	Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679	25
26.	CONTROVERSIE	25
27.	NORME FINALI	25
28.	ELENCO ALLEGATI.....	25



COMUNE DI ROVATO
Provincia di Brescia

Via Lamarmora, 7 – 25038 Rovato – BS Tel. 03077131 – Fax 0307713217
Email: protocollo@comune.rovato.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL
COMUNE DI ROVATO PER IL PERIODO 01/09/2020 – 31/12/2024. CIG 82831721C6**

Comune di Rovato - Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato (BS)
Tel. 03077131 – Fax 7713217
Codice Fiscale e Partita IVA: 00450610175
E-mail: protocollo@comune.rovato.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
Indirizzo internet (profilo del committente): www.comune.rovato.bs.it
CIG: 83220916BE
Codice Istat: 017166
Codice NUTS: ITC47
Iscrizione AUSA n. 0000162907
CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria
Codice ATECO K 6.41 Intermediazione monetaria
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Rovato
Responsabile Unico del Procedimento:
Dirigente dell'Area Finanziaria, Dott. Claudio Battista.

1. PREMESSE

La Stazione appaltante, Comune di Rovato, in seguito alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/05/2020 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria e cassa del Comune di Rovato per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2024 e venivano definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica e alla Determinazione a contrarre del Dirigente Area Finanziaria del 04/06/2020, **indice procedura aperta** per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2024. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Trattandosi di un appalto sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice affidato con procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del Codice la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Soggetto aggregatore, qualificato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. 66/2014, iscritta nell'Elenco dei soggetti aggregatori deliberato da ANAC.

Si ricorda che l'art. 216 comma 27-octies del D. lgs. 50/2016 (comma introdotto dal DL 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 cosiddetto "Sblocca Cantieri") dispone che nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti, le linee guida e i decreti adottati da ANAC e dal MIT in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice dei contratti rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento. Pertanto la presente procedura di gara verrà svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, il Comune di Rovato rende noto che il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del Codice, in ragione del numero di concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara, la Stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento di detto termine.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto del servizio
- 2) Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2024, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/05/2020, che descrive le modalità di gestione del servizio, allegato al Progetto di servizio;
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara e modulistica allegata per la presentazione dell'offerta;
- 5) Patto di integrità per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici nei comuni della Provincia di Brescia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 13/06/2016.
- 6) Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo UE 2016/679.

2.2 Uso della piattaforma di E-procurement Sintel

La procedura verrà espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel gestita da ARIA, Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Pertanto tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l'accesso gratuito, illimitato e diretto:

- sul portale ARIA Lombardia <http://www.ariaspa.it>, nella sezione BANDI;
- sulla piattaforma Sintel, <https://www.sintel.regione.lombardia.it>;
- sul profilo del committente, sito internet istituzionale del Comune di Rovato <http://www.comune.rovato.bs.it>, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, BANDI DI CONCORSO.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma Sintel si rimanda ai *Manuali d'uso per gli Operatori Economici* e alle *Domande Frequenti* messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A www.ariaspa.it.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel è possibile contattare il Contact center di ARIA Spa oppure telefonare al numero verde 800.116.738.

2.3 Richieste di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre la data del **22/06/2020 alle ore 9.00.** Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione *Documentazione di gara* sulla piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate

qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.rovato.bs.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un servizio altamente specializzato che può essere reso solo in forma unitaria, come indicato nel *Progetto di servizio*. Il servizio, infatti, nelle sue varie articolazioni, comprende le modalità di riscossione delle entrate e pagamento delle spese che non possono che essere gestite da un unico Istituto di credito, dotato di apposite infrastrutture informatiche, così come descritto nello *Schema di convenzione*.

Si rimanda integralmente allo *Schema di Convenzione* per la descrizione dettagliata del servizio e le modalità di svolgimento.

3.1 Valore dell'appalto

n.	Componenti economiche	Importo	proroga
1	Interessi passivi (Euro 100 annui)	Euro 433,34	Euro 50,00
2	Compenso omnnicomprensivo	Euro 130.000,00	Euro 15.000,00
VALORE DELL'APPALTO		Euro 130.433,34	Euro 15.050,00

Il valore complessivo dell'appalto per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2024 è stimato in Euro 130.433,34, oltre IVA, oltre ad Euro 15.050,00 per il periodo di proroga. I dettagli del calcolo della stima del valore dell'appalto sono riportati nel *Progetto di servizio*.

Sono oggetto dell'offerta tecnica alcune componenti economiche dell'appalto, secondo i criteri di valutazione indicati al paragrafo 17.2.

Date le caratteristiche dell'appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da interferenza. Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Il servizio di tesoreria e cassa è un servizio di natura intellettuale. Di conseguenza, secondo quanto disposto dall'art. 95, c. 10 del Codice, l'appaltatore NON è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Relativamente ai costi della manodopera, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto del costo del personale secondo quanto indicato dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è fissata in 52 mesi, decorrenti dalla data del 01/09/2020.

4.2 Opzioni e rinnovi

In riferimento alla possibilità di rinnovo o proroga del presente contratto, si rimanda alla deliberazione n. 215 del 2 dicembre 2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto e alla deliberazione n. 21 del 9/02/2011 del Consiglio dell'A.V.C.P. (oggi ANAC), che chiariscono che il principio generale di non rinnovabilità dei contratti rende inoperante la

possibilità di rinnovo prevista espressamente per i servizi di tesoreria dall'art. 210 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti locali.

La durata del contratto in corso di esecuzione, pertanto, potrà essere modificata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, compresa l'opzione di proroga, è pari ad € 145.483,34 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Componenti economiche	Importo	
Valore dell'appalto 01/09/2020 - 31/12/2024	Euro	130.433,34
Proroga max 180 gg.	Euro	15.050,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	Euro	145.483,34

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria, delegata/delegataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2 della legge 55/2019 cosiddetta Sbloccacantieri, l'impresa in concordato preventivo con

continuità aziendale, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare di gara, sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare, in riferimento alle cause di esclusione cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) la Stazione appaltante si riserva di valutarne la gravità anche alla luce del tempo trascorso dalla violazione (almeno tre anni).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità" per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici nei comuni della Provincia di Brescia approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 13/06/2016, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I concorrenti, inoltre, dovranno possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti **requisiti di ordine generale**:

- Non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
- Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- Non essere stati destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286/1998;
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all'art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- Applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l'impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
- Non essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara

Il **possesso dei requisiti di cui all'art. 80** del Codice deve essere dichiarato utilizzando il **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 2**).

Poiché il modello di DGUE di cui all'art. 85 del Codice non riporta alcune dichiarazioni circa l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione, è necessario compilare il modello allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 3**), con il quale l'operatore economico dichiara anche il **possesso dei requisiti di ordine generale** sopra elencati.

La mancata indicazione o l'indicazione contemporanea di due situazioni tra loro alternative non consente alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente e, di conseguenza, determina l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale. Poiché tale dichiarazione è indispensabile ed essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, si procederà con l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione deve essere riferita a tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, indicati ai commi 2 e 3 del citato art. 80, così come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC dell'08/11/2017, tenendo conto che, in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'operatore deve essere in grado di produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati, quale mezzo di prova ex artt. 82 e 86 del Codice. Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante **esclude** un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 13 del Codice, del Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016 e della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PassOE che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass. Per i requisiti non verificabili tramite il sistema AVCPass, la Stazione appaltante si avvarrà della documentazione di cui all'allegato XVII del Codice. Inoltre, le dichiarazioni rese in fase di gara verranno verificate presso gli Enti certificatori e/o con la richiesta di presentazione della relativa documentazione da parte dell'aggiudicatario.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria e **iscrizione** nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto;

oppure

c) Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione, presentata sotto forma di dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabilite.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto a bilancio negli ultimi tre esercizi (2016, 2017 e 2018) non inferiore a €. 100.000.000 (Euro centomilioni/00).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio 2015 - 2019, per un periodo almeno triennale, un servizio analogo a quello oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta, per almeno un Ente locale territoriale

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 83, comma 8 del Codice che stabilisce che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti relativi al possesso dell'autorizzazione** di cui all'art. 14 del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 **all'esercizio dell'attività bancaria e all'iscrizione nell'albo** di cui all'art. 13 dello stesso decreto **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In alternativa

Il **requisito relativo al possesso dell'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria** ai sensi dell'art. 208, lettere b) 3e c) del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 **di cui al punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso di un patrimonio** netto iscritto a bilancio negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) non inferiore a € 100.000.000 (Euro centomilioni) **di cui al punto**

7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi** di cui al **punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti, in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1, né in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso Codice.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Stante la previsione dell'art. 1 c. 18 Legge 55/2019 (cosiddetta Sbloccacantieri). È sospesa fino al 31/12/2020 la possibilità che l'ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del Codice, così come modificato dall'art. 1 c. 18 della legge 55/2019 (cosiddetta Sbloccacantieri), ed in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. V° 26/09/2019, Causa-63/18.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice di **Euro 2.909,67** (Euro duemilanovecentonove/67) pari al 2% (due per cento) dell'importo del contratto. La cauzione provvisoria andrà caricata nel sistema Sintel nella busta amministrativa. Per l'espletamento del servizio, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione definitiva, essendo responsabile con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la **garanzia provvisoria** copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria** copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia "a prima richiesta" dovrà recare espressamente la dicitura "rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta a mezzo PEC, della stazione appaltante.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. bonifico bancario o versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale sul conto corrente bancario intestato a:

Comune di Rovato presso CREDITO VALTELLINESE S.p.a,

Filiale di ROVATO (BS) – Via Galdina, 1

IBAN: IT93F0521655140000000058277

Causale: garanzia provvisoria appalto servizio di tesoreria comunale 2020/2024.

In questo caso, nel sistema Sintel andrà caricata l'attestazione relativa all'avvenuto versamento, nel campo appositamente creato per la garanzia provvisoria.

- b. sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, emessa da soggetti abilitati al rilascio di garanzie fidejussorie in quanto iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente di durata non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

In caso di prestazione di garanzia fidejussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere caricata sulla piattaforma Sintel in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Secondo quanto disposto dalla delibera numero n. 1174 del 19 dicembre 2018 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale

n. 55 del 6 marzo 2019, non è dovuto alcun contributo all'ANAC da parte degli operatori economici per appalti con importo a base di gare inferiore a 150.000,00 Euro.

Di conseguenza, gli operatori economici non sono tenuti a versare alcun contributo all'ANAC in relazione al presente appalto. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34 del 2020, per le gare bandite dopo il 19 maggio 2020 non è dovuto alcun contributo ANAC.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del soccorso istruttorio, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, i cui principi sono stati ritenuti validi anche in vigenza del Codice, sebbene la delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.lgs. 163/2006, con delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del 21/12/2016.

Per eventuali fattispecie non previste o non esplicitate nel presente articolo del Disciplinare, ma comunque previste nei documenti di gara, ricorrendone le condizioni sulla base di quanto indicato dalla citata determinazione dell'ANAC, la Stazione appaltante in sede di gara valuterà l'applicazione del soccorso istruttorio oggetto del presente articolo applicando il principio già ribadito nelle determinazioni ANAC di prevalenza della sostanza sulla forma.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Come indicato in premessa, la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica di negoziazione Sintel messa a disposizione da ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, che garantisce l'integrità e l'inalterabilità della documentazione presentata.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare offerta caricando la relativa documentazione direttamente sulla piattaforma Sintel entro il giorno **29/06/2020 alle ore 12,00.**

L'offerta è costituita da n. 3 Buste configurate sulla Piattaforma Sintel come segue:

- Busta Amministrativa: contiene la documentazione per l'ammissione alla gara;
- Busta Tecnica: contiene la documentazione riguardante l'offerta tecnica;
- Busta Economica: contiene la documentazione necessaria a formulare l'offerta economica.

Attenzione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate sulla piattaforma Sintel devono essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità dal rappresentante legale del concorrente. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa contiene:

- 1.** la domanda di partecipazione con la quale l'operatore economico dichiara la forma di partecipazione (singola o aggregata) (**Allegato n. 1**);
- 2.** il DGUE (**Allegato n. 2**);
- 3.** La dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative (**Allegato n. 3**);
- 4. Garanzia provvisoria** con le caratteristiche di cui al precedente punto 10, con **allegata** la documentazione comprovante il diritto alle eventuali riduzioni;
- 5. Progetto di servizio e Schema di convenzione** sottoscritto con firma digitale in corso di validità per accettazione;
- 6. PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett b) della delibera ANAC n. 157/2016;
- 7.** Eventuale documentazione relativa alla partecipazione **in forma aggregata** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1;
- 8.** Eventuale documentazione relativa alla **ditta ausiliaria** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1;
- 9.** Eventuale documentazione relativa ai **subappaltatori** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1.

14.1 Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa

1. Domanda di partecipazione

È redatta preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00

È possibile caricare nell'apposito campo configurato nella busta amministrativa:

- la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura;
oppure
 - la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €.
- 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Si tenga conto, nel caso venisse utilizzato il modello F23, delle seguenti indicazioni:
- alla voce Ufficio o Ente, indicare il codice dell'ufficio territoriale, cui è destinato il pagamento (informazione reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate);
 - Estremi dell'Atto o del Documento: Anno "2020" Numero "PROCEDURA APERTA N. (INDICARE IL NUMERO) _____";
 - Codice Tributo: "456T".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale in corso di validità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

2. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato. Il Documento è da compilare soltanto per le parti di interesse inerenti la presente gara d'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere caricato nella Busta amministrativa esclusivamente in formato elettronico.

Viene fornito il file del DGUE (**Allegato n. 2**) in formato docx, file che va compilato secondo le istruzioni di seguito indicate. Al termine della compilazione, è necessario effettuare una stampa e generare un file pdf/a. Il file pdf/a deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentate e dai soggetti secondo le indicazioni di seguito riportate.

La compilazione "a mano" e la successiva scansione del DGUE (immagine in formato jpg, pdf o qualsiasi altro formato immagine) e firma digitale dell'immagine NON è un documento elettronico valido. Pertanto il caricamento del DGUE in un formato NON elettronico equivale a mancata prestazione di documentazione nella busta amministrativa ed è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio.

Parte I_ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 REQUISITI GENERALI del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Appendici

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

APPENDICE 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice)

In conformità al Comunicato del presidente ANAC dell'8/11/2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tuttavia, si è ritenuto necessario richiedere i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta) in linea con l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal

dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la Pubblica Amministrazione possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

APPENDICE 2 – alla Sezione A della Parte III – Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III (articolo 80, comma 1, del Codice)

APPENDICE 3 – alla Sezione C della Parte III Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice)

APPENDICE 4 – alla Sezione C della Parte III Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice)

APPENDICE 5 – alla Sezione A della Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe (articolo 48, del Codice)

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. Dichiarazioni di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello **Allegato n. 3**, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6 del presente disciplinare di gara;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. attesta di essere informato circa il trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, sono rese utilizzando preferibilmente il modello **Allegato n. 3**, stampato in pdf/a, firmato con firma digitale in corso di validità e caricato nella Busta amministrativa su Sintel.

4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale in caso del servizio che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere caricata, a pena di esclusione e senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nell'apposita Busta tecnica configurata sulla piattaforma Sintel utilizzando il modulo **Allegato n. 4 Modulo offerta tecnica**.

L'offerta tecnica e tutta la documentazione allegata, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere caricata, a pena di esclusione e senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nell'apposita Busta economica configurata sulla piattaforma Sintel utilizzando **l'allegato n. 5 Modulo offerta economica**. Inoltre dovrà essere indicato nell'apposito campo sulla piattaforma Sintel l'importo complessivo offerto.

La piattaforma Sintel obbliga l'operatore economico a caricare un Documento di offerta predefinito che non verrà in alcun modo preso in considerazione nella presente procedura.

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 per i servizi di natura intellettuale nell'offerta non deve essere indicato il costo della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00. È possibile caricare nell'apposito campo configurato nella busta economica:

- la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura;

oppure

- la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R.

955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Si tenga conto, nel caso venisse utilizzato il modello F23, delle seguenti indicazioni:

- alla voce Ufficio o Ente, indicare il codice dell'ufficio territoriale, cui è destinato il pagamento (informazione reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate);
- Estremi dell'Atto o del Documento: Anno "2020" Numero "PROCEDURA APERTA N. (INDICARE IL NUMERO) _____";
- Codice Tributo: "456T".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Tasso passivo sulle anticipazioni di Tesoreria previste dall'art. 12 comma 2 della Convenzione	30
2	Tasso attivo sulle giacenze di cassa eventualmente escluse dal sistema di Tesoreria Unica Statale, previsto dall'art. 12 comma 3 della Convenzione	30
3	Possesso certificazione UNI EN INSO 9001:2008 (o equivalente) per la gestione di Tesoreria e Cassa degli Enti Pubblici	10
	TOTALE	70

I punteggi verranno assegnati anche in modo frazionato, con massimo due decimali.

17.2 Modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica

Il punteggio relativo al criterio n. 1 verrà attribuito come segue:

Punti 30 al migliore "spread" offerto (maggiorazione in punti percentuali), ovvero quello più basso, da applicarsi al "Euribor 3 mesi, base 360 giorni vigente tempo per tempo media"

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

$$\text{Formula: } X = \frac{M (x) Ym}{Yx}$$

Siano:

X= punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

M= punteggio massimo attribuibile

Yx= valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym= valore dell'offerta migliore fra quelle presentate

In ogni caso il tasso passivo applicato (euribor + spread) non potrà essere inferiore a zero.

Non sono ammessi, a pena di esclusione, spread superiori a 1,90%.

Il punteggio relativo al criterio n. 2 verrà attribuito come segue:

Punti 30 al migliore "spread" offerto (maggiorazione in punti percentuali), ovvero quello più alto, da applicarsi al "Euribor 3 mesi, base 360 giorni vigente tempo per tempo media"

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

$$\text{Formula: } X = \frac{M (x) Yx}{Ym}$$

Siano:

X= punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

M= punteggio massimo attribuibile

Yx= valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym= valore dell'offerta migliore fra quelle presentate

Non sono ammessi, a pena di esclusione, spread inferiori allo zero.

In ogni caso il tasso attivo applicato (euribor + spread) non potrà essere inferiore a zero.

Il punteggio relativo al criterio n. 3

Verranno attribuiti 10 punti se in possesso del certificato UNI EN INSO 9001:2008 (o equivalente) per la gestione di Tesoreria e Cassa degli Enti Pubblici.

17.3 Modalità di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito come segue:

Punti 30 al miglior compenso omnicomprensivo offerto, ovvero quello più basso.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

$$\text{Formula: } X = \frac{M (x) Ym}{Yx}$$

Yx

Siano:

X= punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

M= punteggio massimo attribuibile

Yx= valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym= valore dell'offerta migliore fra quelle presentate

Non sono ammessi, a pena di esclusione, compensi superiori ad € 30.000,00 (oltre ad iva di legge).

Il compenso dovrà essere indicata al netto dell'Iva di legge.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **30/06/2020**, alle **ore 10.00** presso la sala giunta posta al primo piano del Municipio di Rovato (via Lamarmora,7) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma Sintel. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma Sintel almeno due giorni prima della data fissata.

Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, il seggio di gara appositamente costituito, procederà al controllo della documentazione amministrativa, conseguente all'apertura della busta amministrativa stessa e all'eventuale applicazione della procedura del soccorso istruttorio. Al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte che verrà trasmesso all'organo della Stazione appaltante deputato ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Di tale provvedimento è data comunicazione ai concorrenti come stabilito dall'art. 76 comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica e l'assegnazione del punteggio relativo sarà nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 e dell'art. 216, c. 12 del Codice, una Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari (non superiore a cinque) di componenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, come indicato al paragrafo 5.3 delle Linee guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del*

responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione opererà in conformità a quanto stabilito dal Codice e nel presente disciplinare di gara.

20. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, trasmette le risultanze dei lavori del seggio di gara alla commissione giudicatrice che procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnica ed economica e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. La commissione giudicatrice caricherà i punteggi assegnati a ciascun operatore economico nell'apposito campo della piattaforma Sintel.

Successivamente in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed economiche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta economica sulla piattaforma Sintel e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice utilizzando le funzioni della piattaforma Sintel come descritto di seguito.

La seduta viene sospesa per permettere alla Commissione di generare il verbale di gara sulla piattaforma Sintel e ottenere la graduatoria finale con l'indicazione del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio totale e la segnalazione relativa all'eventuale anomalia dell'offerta. Tale graduatoria sarà visibile ai concorrenti sulla piattaforma Sintel.

Precisazioni relativamente alle offerte

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, verrà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, e si procederà a stabilire l'ordine in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica.

Graduatoria finale

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, nella medesima seduta pubblica, dà lettura della graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22. (**aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**)

Qualora la commissione individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21 del presente Disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà ad effettuare le relative comunicazioni agli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, (vale a dire offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'organo competente della Stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Come disposto dall'art. 85, comma 5 del Codice, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice e del presente Disciplinare.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo il caso di un unico partecipante alla gara.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Non saranno ritenute valide le offerte che non siano sottoscritte con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante. Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune di Rovato, intendendo con ciò che il Comune si riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiarare la decadenza, con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La Stazione appaltante si riserva di eventualmente acquisire, con oneri a carico dell'aggiudicatario, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di Rovato non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno piena efficacia giuridica.

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte in aumento;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla documentazione di gara e nel presente Disciplinare di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel presente Disciplinare di gara, ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nella documentazione di gara complessivamente intesa.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

24. ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

Nel termine di 15 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario sarà invitato a presentare, pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

Inoltre, solo nel caso di RTI o consorzio:

- copia autenticata, con firma digitale del notaio, dell'atto costitutivo del RTI contenente mandato speciale (scrittura privata autenticata) irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta.

La mancata stipulazione del contratto determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Comune della cauzione provvisoria di cui al punto 10 del presente Disciplinare e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta concorrente che segue nella graduatoria.

25. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per finalità istituzionali nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

26. CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del contratto e del capitolato d'oneri, sarà competente il Foro di Brescia. È pertanto esclusa al riguardo la competenza arbitrale.

27. NORME FINALI

La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporta l'esclusione dalla gara o, se rilevata dopo l'aggiudicazione, è causa di revoca dell'appalto, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), e il Comune procederà all'escussione della polizza fideiussoria dell'aggiudicatario. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito e disciplinare di gara e nella relativa documentazione approvata con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativo-finanziaria del 04/06/2020.

Per quanto non previsto nel presente invito e disciplinare di gara si rinvia al Codice, al capitolato speciale d'appalto, alle linee guida o altri strumenti di regolazione flessibile deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

28. ELENCO ALLEGATI

1. Allegato n. 1: Modulo domanda di partecipazione e dichiarazione forma di partecipazione (singola/aggiogata);
2. Allegato n. 2: DGUE;
3. Allegato n. 3: Dichiarazioni integrative;
4. Allegato n. 4: Modulo offerta tecnica;
5. Allegato n. 5: Modulo offerta economica;
6. Attestazione versamento imposta di bollo;
7. Patto di Integrità;
8. Informativa privacy.

Prot. 19207

Il Dirigente Area Finanziaria
Responsabile unico del Procedimento
Dott. Claudio Battista
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.